



SENT. 211/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Domenico GUZZI Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 58916 promosso da:

OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentato

e difeso dall'avv. Carlo Grasso,

(carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it) elettivamente domiciliato in

Roma, Viale dei Colli Portuensi 442, presso lo studio dell'avv. Luisa

Pellegrino

contro

MINISTERO della DIFESA, Direzione della Previdenza Militare e

della Leva, I Reparto, 4^a divisione, rappresentato in proprio, con

sede legale in Roma, Viale dell'Esercito, n. 186

(previmil@postacert.difesa.it)

per la riforma

della sentenza n. 315/2021 depositata in data 12 aprile 2021 della

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Campania.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 21 maggio 2024, con l'assistenza del segretario di udienza, dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice Cons. Ilaria Annamaria Chesta. Nessuno è comparso, risultando depositata istanza di assunzione in decisione del giudizio. dell'avv. Grasso, per l'appellante.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la regione Campania ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., del ricorso notificato il 25-27.7.2015 e depositato in data 11.9.2015 con il quale il sig. OMISSIS, ex militare di leva dal 23.1.2002 al 28.2.2003, aveva adito la Sezione giurisdizionale per l'annullamento del decreto del Ministero della Difesa n. 673 del 20.11.2012 e la concessione della relativa pensione privilegiata ordinaria vitalizia di sesta categoria (o altra ritenuta giusta), con decorrenza dalla data della domanda, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della nascita del diritto. Nella pronuncia si è ripercorso l'intero procedimento amministrativo dal quale è scaturita la decisione sul rito. Si evidenziava che, con decreto n. 797 del 16.9.1994 era stata concessa al ricorrente l'indennità una *tantum*, pari a quattro annualità di 8^a ctg. per l'infermità "*esiti di ferita da taglio polso sinistro con lesione del fascio*

vascolonervoso con compromissione del nervo mediano", riportata a seguito di infortunio accaduto in servizio il 9.7.2002.

Il suddetto decreto veniva impugnato (con ricorso iscritto al r.g. 61356). Nell'ambito di tale giudizio veniva interpellato l'UML del Ministero della Salute che riconosceva gli esiti residuati a carico del ricorrente ascrivibili alla 6^a ctg. di tab. A. Tuttavia, il ricorso veniva rigettato con sentenza n. 63/2015, che veniva dichiarata nulla con sentenza n. 120/2016 della I Sez. I giurisdizionale di appello.

Il ricorso veniva riassunto (r.g. 67766) e con sentenza n. 154/2019, la Sezione giurisdizionale campana, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, riconosceva il diritto del sig. OMISSIS alla pensione privilegiata di 6^a ctg. tab. A allegata al d.p.r. 834/81 con prescrizione dei ratei maturati prima del 30.10.2004.

Con istanza del 21.8.2009 il sig. OMISSIS ha chiesto l'aggravamento dell'infermità indennizzata e l'interdipendenza per infermità *"atteggiamento in flessione delle dita della mano sinistra, iperestesia in corrispondenza del I, II, e III dito, lieve ipotonia delle falangi dita valutate contemporaneamente con lato controlaterale, riduzione della forza prensile della mano, impossibilità ad effettuare la completa flessione dell'articolazione metacarpo-falangea del II dito, deficit funzionale pari a 2/3"*.

In conformità al giudizio espresso dalla CMO di Caserta, con verbale n. 336 del 31.1.2012 il Ministero della Difesa emetteva in data 2.11.2012 il decreto n. 673 concessivo di indennità una *tantum*, pari ad una annualità di tabella B per il constatato aggravamento

dell'infermità già indennizzata.

Con lo stesso decreto veniva respinta l'istanza di interdipendenza in quanto la CMO non ha riscontrato nuove infermità ma soltanto un'evoluzione *in peius* dell'infermità sofferta.

Con il ricorso esitato nella sentenza qui gravata il ricorrente impugnava il sopra citato decreto contestando che la CMO avesse sottostimato il quadro patologico del ricorrente, anche alla luce del parere dell'UML del Ministero della Salute che, in data 17.10.2013, nell'ambito del giudizio rg. n. 61356, aveva giudicato i postumi sofferti dal ricorrente meritevoli di trattamento pensionistico, con ascrizione alla 6^a ctg dall'epoca dell'incidente. Rappresentava in ricorso che il quadro patologico risultava grave e irreversibile e meritevole di trattamento pensionistico privilegiato; chiedeva la valutazione anche dell'aggravamento del quadro patologico e di tutte le infermità interdipendenti che si siano verificate nel corso del procedimento amministrativo e giudiziale.

Con memoria in data 4.11.2015, il Ministero della Difesa chiedeva il rigetto del ricorso e che, in subordine, fossero fatti salvi gli effetti della prescrizione quinquennale sui ratei di pensione non riscossi ai sensi dell'art. 2 r.d. 295/1939 come sostituito dall'art. 2 l. 428/1985. In via ulteriormente subordinata, chiedeva che, in ossequio alla sentenza 6/QM/2008 delle SS.RR., l'attribuzione degli eventuali oneri accessori venisse limitata ai soli interessi legali fino al 10.8.2000 ed alla maggior somma tra questi ultimi e la rivalutazione monetaria successivamente a tale data.

In data 14.9. 2018, la difesa del ricorrente depositava una memoria a difesa per l'udienza del 25.9.2018. Rappresentava che il sig. OMISSIS nel precedente giudizio iscritto al r.g. 61356 aveva ottenuto il parere dell'UML del Ministero della Salute, favorevole alla concessione del trattamento pensionistico di sesta categoria per gli esiti invalidanti residuati a seguito dell'incidente; che l'attuale giudizio avrebbe lo stesso oggetto del contendere ma solo una diversa decorrenza, successiva rispetto al giudizio n. 61356. Chiedeva, quindi, l'acquisizione del richiamato parere, allegato alla memoria, per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva dei due giudizi, per economia processuale e per il principio della ragionevole durata del processo.

In data 20.9.2018 il Ministero della Difesa sosteneva la correttezza del provvedimento impugnato, in quanto conforme alle valutazioni tecniche, insistendo per il rigetto del ricorso. Rappresentava che, qualora la pretesa attorea venisse accolta, i ratei pensionistici ai sensi dell'art. 70 d.p.r. n. 1092/1973 non potranno decorrere da data anteriore all'1.9.2009, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (21.8.2009).

Con ordinanza n. 149/2018, il giudice unico disponeva l'acquisizione di un parere medico-legale. In data 18 ottobre 2018, la difesa del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, chiedendo la revoca della predetta ordinanza in quanto nel giudizio rg. n. 61356 era stato acquisito il predetto parere favorevole dell'UML del Ministero della Salute. In data 23.10. 2019, veniva depositata la

relazione medico legale che concludeva ritenendo che:

“in merito al primo dei quesiti che mi sono stati posti “...effettiva sussistenza delle patologie indicate nei certificati medici rispettivamente rilasciati dal dott. Gambardella e dal dott. Medaglia ... si evidenzia come le certificazioni redatte dal dott. Medaglia e dal dott. Gambardella siano relative alla medesima diagnosi che consiste negli esiti della ferita al polso con lesione vascolo nervosa riportata in occasione dell'infortunio del 9.7.2002. Dalle suddette certificazioni si evince, poi, una mera descrizione della cicatrice e delle ripercussioni funzionali che si configurano come postumi della suddetta lesione e che consistono in deficit motori e sensitivi. In particolare si evince un deficit motorio della mano con limitazione della flessione delle articolazioni metacarpo-falangee delle prime 3 dita, di circa 2/3, riduzione della forza prensile e turbe sensitive nel territorio di innervazione del nervo mediano. I deficit motori e sensitivi descritti nelle certificazioni dei dottori Medaglia e Gambardella sono caratteristici delle lesioni del nervo mediano a livello della regione del polso e sono, dunque, congruenti con la lesione nervosa a livello dell'avambraccio, conseguenza della ferita lacero contusa riportata in occasione del sinistro per cui è causa. I reperti clinici peraltro trovano conferma in quelli evincibili dall'esame elettrofisiologico effettuato il 29.11.2011 presso l'A.O.R.N. "A. Cardarelli" di Napoli che descrive una sofferenza del nervo mediano a livello del polso sia per le fibre motorie che sensitive.

All'epoca delle visite effettuate dai dott.ri Medaglia e Gambardella

(2009) i postumi della lesione nervosa - dato il lungo lasso di tempo trascorso dall'epoca del trauma (circa 7 anni) - potevano ritenersi stabilizzati e ciò rende accreditabile il quadro funzionale descritto anche in occasione delle visite successive. Tale quadro clinico infatti trova riscontro anche nel parere medico-legale espresso, il 17.10.2013, dal Ministero della Salute - Ufficio IX di Roma che evidenzia come la lesione nervosa sia una "lesione irreversibile a decorso cronico, che limita a grado marcata la funzionalità globale della mano sinistra".

Il Collegio descrive infatti sia deficit sensitivi alla superficie volare della mano e delle prime tre dita, con mano atteggiata a scimmia e ipotrofia dell'eminenza tenar, sia un deficit motorio caratterizzato dall'impossibilità di opposizione e dall'incompleta chiusura del pugno. Tali reperti, oltre che essere caratteristici della lesione nervosa in esame, sono sovrapponibili a quanto clinicamente obiettivato nel corso dei presenti accertamenti medico legali e ciò porta a ritenere, in risposta al quesito postumi, che il quadro clinico descritto dai dott.ri Medaglia e Gambardella era effettivamente sussistente all'epoca (2009) e rappresentava la manifestazione sul piano funzionale dei postumi della lesione del nervo mediano di sinistra a seguito della patita ferita lacero-contusa;

~ in merito al secondo ed al terzo dei quesiti che mi sono stati posti ["... se sussistenti le richiamate patologie, alla interdipendenza con le infermità già indennizzate" e "se sussistenti ed interdipendenti. a quale categoria le stesse ed il complesso morboso siano ascrivibili"]. si ribadisce come il quadro patologico descritto nelle certificazioni del

dotto Medaglia e del dotto Gambardella, allegato anche alla domanda di aggravamento ed interdipendenza proposta il 18.07.2009, costituisca una mera descrizione sul piano funzionale dei postumi derivanti dalla lesione del nervo mediano patita in occasione dell'infortunio del 09.07.2002 e non un quadro patologico a sé stante per il quale potesse essere congrua la valutazione circa una eventuale interdipendenza.

Difatti la C.M.O. di Caserta che ebbe ad effettuare, il 31.01.2012, gli accertamenti medico-legali ai fini dell'istanza di aggravamento ed interdipendenza proposta dal sig. OMISSIS, correttamente valutava la domanda esclusivamente ai fini del giudizio relativo all'aggravamento e non all'interdipendenza in quanto le manifestazioni funzionali oggetto dell'istanza facevano parte della medesima menomazione già riconosciuta dipendente da causa di servizio e tale valutazione è pienamente condivisibile.

Tuttavia, per completezza, si deve evidenziare come non sia condivisibile la valutazione circa l'ascrivibilità a categoria tabellare operata dalla C.M.O. di Caserta in seguito al riconoscimento dell'aggravamento. Come già scritto nelle considerazioni in risposta al primo quesito, 'Vi sono utili elementi per ritenere che il quadro funzionale descritto nel 2009 dai dott.ri Medagli e Gambardella e, successivamente, obiettivato anche dall'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, il 17.10.2013, fosse effettivamente sussistente all'epoca della domanda di aggravamento.

Pertanto si ritiene incongrua la valutazione operata dalla C.M.O. di

Caserta e si condivide la valutazione espressa dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, il 17.10.2013, che indicava una ascrivibilità alla 6A categoria della Tabella A, ~ far data dalla domanda di aggravamento.

Ciò premesso, per quanto attiene strettamente alla risposta al secondo ed al terzo dei quesiti che mi sono stati posti dalla S.V.I .. si deve necessariamente...."..esprimere parere negativo circa l'interdipendenza delle "patologie" allegate dal sig. OMISSIS con l'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio che, pertanto; non prelude alla valutazione circa l'ascrivibilità complessiva".

Con sentenza n. 154/2019 del 15.5.2019, la Sezione giurisdizionale campana accoglieva il ricorso (r.g. 67766) - proposto in riassunzione a seguito della sentenza della prima sez. centr. App. n. 120/2016 che ha annullato la sentenza n. 63/2015 (rg. 61356) – riconoscendo il diritto del sig. OMISSIS alla pensione privilegiata di 6^a ctg. tab. A allegata al d.p.r. 834/81 con prescrizione dei ratei maturati prima del 30.10.2004.

Con memoria in data 8 marzo 2021 la difesa del ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere in considerazione del fatto che con sentenza n. 154/2019 la Sezione territoriale aveva riconosciuto al ricorrente il diritto a godere della pensione privilegiata ordinaria di sesta categoria con decorrenza dei relativi ratei dal 30.10.2004. Riteneva, quindi, il *petitum* del secondo giudizio assorbito dalla richiamata decisione. Chiedeva altresì, in virtù della soccombenza virtuale, la condanna del Ministero al pagamento delle

competenze professionali e della CTU il cui acconto era stato anticipato dal ricorrente. In data 7 aprile 2021 non vi era discussione orale della causa e il Giudice unico presso la Sezione giurisdizionale campana procedeva nelle forme di cui all'art. 85, comma 5, d.l. 18/2020, convertito con l. 27/2020 e modificato dal d.l. 104/2020, convertito dalla l. 126/2020 e dall'art. 6, comma 2, del d.l. 1° aprile 2021, n. 44.

2. Con la sentenza gravata veniva preliminarmente individuato il *thema decidendum* del giudizio evidenziando che l'oggetto del ricorso *“riguarda la concessione della pensione privilegiata ordinaria vitalizia di sesta categoria (o altra ritenuta giusta) con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento e interdipendenza (istanza del 21.8.2009), rigettata con D.M. 673 del 20.11.2012, impugnato con il ricorso”*.

Il giudice di prime cure ha quindi evidenziato che con sentenza n. 154 del 2019, la Sezione ha riconosciuto il diritto del sig. OMISSIS alla pensione privilegiata di 6^a ctg. tab. A allegata al d.p.r. 834/81 con prescrizione dei ratei maturati prima del 30.10.2004 e, pertanto, il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere. A tale riguardo ha evidenziato come la cessazione della materia del contendere sia caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione offerta dalle successive determinazioni assunte dall'Amministrazione e possa essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto, in via amministrativa, il bene della vita atteso. Ha precisato che trattasi di

una modalità atipica di definizione del giudizio che conduce alla pronuncia in rito di estinzione del processo, in ipotesi di avvenuta soddisfazione in modo pieno ed irreversibile del diritto esercitato, di cui si diano atto le parti mediante la formulazione di conclusioni conformi, presupponendo la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto.

Peraltro, il Giudice ha osservato che *“essendo già intervenuta una pronuncia definitiva a lui favorevole, l'ex militare non può trarre più alcuna utilità dalla prosecuzione del presente giudizio essendo venuto meno il suo interesse al ricorso e alla decisione, divenuta ormai superflua”*.

Ha quindi affermato, in definitiva, che è venuto meno l'interesse ad agire, il quale deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e persistere anche al momento della decisione. Ha posto a carico del ricorrente il compenso del CTU, stante la pronuncia di inammissibilità, liquidato forfettariamente in euro 500,00 come da acconto già versato in suo favore.

3. Ha interposto appello, depositato in data 17.6.2021 avverso la pronuncia in epigrafe, il signor OMISSIS, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.

Con unico motivo di gravame ha dedotto ***“Errata valutazione della domanda – travisamento dei fatti ed errata valutazione delle prove documentali – vizio logico ed omissione di giudicato”***.

Sarebbe errata la pronuncia di primo grado nella parte in cui viene

pronunciata l'inammissibilità del ricorso, ex art. 100 c.p.c., in quanto all'atto della proposizione del ricorso vi sarebbe stato pienamente l'interesse ad agire da parte del sig. OMISSIS.

Tale dato risulterebbe evidente in quanto il OMISSIS avrebbe impugnato il decreto n. 673 del 2012, con il ricorso depositato in data 11.09.2015, ed a tale epoca non sarebbe ancora stato deciso favorevolmente il precedente giudizio avverso il decreto n. 797 del 2004. Anzi a tale epoca il giudizio avverso il decreto n. 794 sarebbe stato rigettato dalla Corte della Campania pendendo il giudizio di appello.

A tale epoca vi sarebbe quindi stato tutto l'interesse del OMISSIS ad impugnare giudiziarmente il "nuovo" decreto n. 673 del 2012.

Solo successivamente, con sentenza n. 154 del 2019, sarebbe stato definitivamente accolto il ricorso avverso il decreto n. 797 del 2006, con concessione della pensione privilegiata di sesta categoria a vita, a decorrere dal 30.10.2004. Quindi solo dal passaggio in giudicato della sentenza n. 154 del 2019 sarebbe venuto meno l'interesse del OMISSIS a proseguire il giudizio avverso il decreto n. 673 del 2012.

L'errata dichiarazione di inammissibilità del ricorso avrebbe comportato anche l'errata decisione in ordine alle spese giudiziali e di CTU.

Risulterebbe quindi corretto, in virtù della soccombenza virtuale, condannare il Ministero convenuto sia al pagamento delle spese e competenze professionali che a quelle di CTU, con restituzione dell'acconto versato dal OMISSIS di euro 500,00 come da ordinanza

n. 149 del 27.9.2018 e come espressamente dichiarato nella relazione depositata dal CTU.

4. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con memoria in data 30 aprile 2024 chiedendo il rigetto del gravame.

La sentenza di primo grado sarebbe meritevole di conferma considerato che il OMISSIS avrebbe invocato la pensione privilegiata tabellare di 6^a categoria vitalizia, chiedendo, nei due successivi giudizi, il previo espletamento di CTU, effettivamente effettuata in ambedue le controversie, con analoghe e coincidenti risultanze medico-legali. A seguito dell'accoglimento, giusta sentenza n. 154/2019, della domanda giudiziale preventivamente proposta, l'ex militare avrebbe formulato in prime cure la richiesta della cessazione della materia del contendere, per carenza di interesse ad una pronuncia reiterativa del beneficio pensionistico ormai conseguito, venendo, quindi, meno l'interesse ad agire che andrebbe apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al ricorrente dall'eventuale accoglimento del gravame.

Sarebbe, dunque, pienamente legittimo il *decisum* del primo Giudice di cui alla gravata sentenza che ha provveduto a delimitare ed individuare l'esatta fattispecie in trattazione, non ravvisando nel primo giudizio gli elementi sottesi alla "*cessazione della materia del contendere*", con conseguente esclusione dell'eventuale soccombenza virtuale dell'Amministrazione, anche con riferimento ai riflessi inerenti alla condanna al pagamento delle spese di giudizio e degli onorari di CTU.

Ha quindi chiesto che, rilevata l'infondatezza delle doglianze avanzate dalla difesa attorea, il Giudice d'appello voglia respingerle e, per l'effetto, confermare la piena legittimità della Sentenza n. 315/2021.

L'udienza di discussione della causa, già a ruolo all'udienza del 14 dicembre 2023, è stata rinviata al giorno 21 maggio 2024 con decreto presidenziale in data 5 ottobre 2023, comunicato al Ministero della Difesa e al ricorrente in data 6 ottobre 2023, All'udienza pubblica nessuno è comparso. L'avv. Carlo Grasso, per OMISSIS , ha chiesto che il giudizio venga introitato a decisione. Il giudizio è stato assunto in decisione.

DIRITTO

I. Con il gravame viene chiesta la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, per ritenuta insussistenza originaria dell'interesse a ricorrere, in luogo della cessazione della materia del contendere; ciò al fine di una riforma parziale della sentenza, con riguardo alla pronuncia di soccombenza virtuale, ai fini della statuizione sulle spese relativamente al doppio grado di giudizio e al pagamento delle spese di C.T.U. poste dal primo giudice a carico del ricorrente.

Il motivo di gravame è meritevole di accoglimento.

E' pacifico che la pronuncia di carenza di interesse a ricorrere, ex art. 100 c.p.c. differisca dalla cessazione della materia del contendere, sia in relazione ai presupposti che per gli effetti che si fanno discendere dalle diverse statuizioni.

Come chiarito da costante giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; la sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l'ottenimento - per l'impossibilità sopravvenuta o il venir meno dell'interesse della parte al conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente.

In altri termini la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente soddisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto soddisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione. E non si reputa necessario un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, essendo invece sufficiente che sia incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.

Come espressamente chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità *“la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del*

giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (Cass. civ. II, n. 30251/2023; SS.UU., n. 10553 del 7 maggio 2009).

In altri termini, “una volta preso atto della sopravvenienza nel corso del giudizio di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, il giudice deve procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ad emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute” (Cass. civ. II, n. 30251/2023; SS.UU., n. 10553 del 7 maggio 2009).

Ad avviso del Collegio ricorrono nella fattispecie i presupposti per la pronuncia di cessazione della materia del contendere considerato che non può negarsi la sussistenza dell'interesse originario della parte ricorrente all'impugnazione del decreto n. 673/2012, diverso dal decreto n. 797/2004, impugnato con il precedente ricorso.

Come correttamente evidenziato nell'atto di gravame il OMISSIS ha impugnato il decreto n. 673 del 2012 con il ricorso depositato in data 11.9.2015 ed a tale epoca non era ancora stato deciso favorevolmente il precedente giudizio avverso il decreto n. 797 del 2004, sussistendo, l'interesse originario del medesimo ad impugnare il nuovo decreto.

Alcun rilievo era stato, del resto, sollevato dal Giudice unico, ben potendo – in astratto- il medesimo procedere d'ufficio in ordine alla verifica di sussistenza delle condizioni dell'azione quali l'interesse a ricorrere, tanto da aver proceduto all'istruttoria con l'acquisizione di un autonomo parere medico legale.

Ed in effetti solo con il riconoscimento del "*bene della vita*", costituito dalla concessione privilegiata di sesta categoria a vita, a decorrere dal 30.10.2004, si è realizzata la piena soddisfazione della pretesa avanzata dal ricorrente. Cionondimeno, al momento della proposizione del ricorso sussisteva l'interesse ad impugnare il decreto n. 673 del 2012 e quindi appare errata la sentenza impugnata allorquando si dichiara l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse a ricorrere ai sensi dell'art. 100 c.p.c..

Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere la quale comporta l'obbligo di fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale, senza che venga comunque meno il potere del giudice di pervenire, sussistendone le ragioni, alla compensazione delle spese, totale o parziale. In tal senso è stato affermato che

"la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale" (Cass., n. 8309/2015; Cass. n. 11494/2004).

Il Collegio reputa sussistano, nella fattispecie, le condizioni di soccombenza virtuale del Dicastero appellato, a carico del quale devono essere poste le spese di entrambi i gradi di giudizio, quantificate in euro 800,00 oltre alla spesa per la disposta CTU, determinata nell'importo di euro 500,00, da rimborsare al OMISSIS.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale del Dicastero, a carico del quale devono essere poste le spese di entrambi i gradi di giudizio, quantificate in euro 800,00 oltre alla spesa per la disposta CTU, determinata nell'importo di euro 500,00, da rimborsare al OMISSIS.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 29 AGOSTO 2024

p. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 29 AGOSTO 2024

p. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 29 AGOSTO 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani